

Roberto GAROFOLI

Compendio di
**DIRITTO
PENALE**
Parte Speciale

edizione a cura di

Fabio BASILE

IX edizione
2021-2022

 **NeldirittoEditore**

CAPITOLO III

I DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

SOMMARIO: 1. Profili introduttivi. - 2. I delitti contro l'attività giudiziaria. - 2.1. Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio (artt. 361, 362 e 363 c.p.). - 2.1.1. Bene giuridico tutelato. - 2.1.2. Soggetti del reato. - 2.1.3. La condotta penalmente rilevante. - 2.1.4. Elemento soggettivo. - 2.1.5. Forme di manifestazione del reato. - 2.1.6. Rapporti con altri reati. - 2.2. Omissione di referto (art. 365 c.p.). - 2.2.1. Bene giuridico tutelato. - 2.2.2. Soggetti del reato. - 2.2.3. La condotta penalmente rilevante. - 2.2.4. Cause di giustificazione. - 2.2.5. Elemento soggettivo. - 2.3. Simulazione di reato (art. 367 c.p.). - 2.3.1. Bene giuridico tutelato. - 2.3.2. Soggetti del reato. - 2.3.3. La condotta penalmente rilevante. - 2.3.4. Elemento soggettivo. - 2.3.5. Cause di esclusione della punibilità. - 2.3.6. Rapporti con altri reati. - 2.4. Calunnia (art. 368 c.p.). - 2.4.1. Bene giuridico tutelato. - 2.4.2. Soggetti del reato. - 2.4.3. Condotta penalmente rilevante. - 2.4.4. Elemento soggettivo. - 2.4.5. Cause di giustificazione. - 2.4.6. Rapporto con altri reati. - 2.4.7. Successioni di leggi penali nel tempo. - 2.5. Autocalunnia (art. 369 c.p.). - 2.5.1. Bene giuridico tutelato. - 2.5.2. I soggetti del reato. - 2.5.3. Condotta. - 2.5.4. Elemento soggettivo. - 2.5.5. Cause di non punibilità. - 2.5.6. Forme di manifestazione del reato. - 2.5.7. Rapporti con altre fattispecie. - 2.6. False informazioni al pubblico ministero (art. 371-bis c.p.). - 2.6.1. Bene giuridico tutelato. - 2.6.2. Soggetti del reato. - 2.6.3. La condotta penalmente rilevante. - 2.6.4. Elemento soggettivo. - 2.6.5. Forme di manifestazione del reato. - 2.6.6. Rapporti con altri reati. - 2.7. Falsa testimonianza (art. 372 c.p.). - 2.7.1. Bene giuridico tutelato. - 2.7.2. I soggetti del reato. - 2.7.3. La condotta penalmente rilevante. - 2.7.4. Elemento soggettivo. - 2.7.5. Forme di manifestazione del reato. - 2.7.6. Cause di esclusione della punibilità. - 2.7.7. Rapporti con altri reati. - 2.8. Frode processuale (art. 374 c.p.). - 2.8.1. Bene giuridico tutelato. - 2.8.2. Soggetti del reato. - 2.8.3. La condotta penalmente rilevante. - 2.8.4. Elemento soggettivo del reato. - 2.8.5. Rapporti con altri reati. - 2.9. Frode in processo penale e depistaggio (art. 375 c.p.). - 2.9.1. Soggetti del reato. - 2.9.2. La condotta penalmente rilevante. - 2.9.3. L'elemento soggettivo. - 2.9.4. Forme di manifestazione del reato. - 2.10. Ritirazione (art. 376 c.p.). - 2.10.1. Ratio e natura giuridica della norma. - 2.10.2. L'elemento oggettivo della causa di non punibilità. - 2.10.3. Concorso di persone. - 2.11. Intralcio alla giustizia (art. 377 c.p.). - 2.11.1. Bene giuridico tutelato. - 2.11.2. Soggetti del reato. - 2.11.3. Condotta penalmente rilevante. - 2.11.4. Elemento soggettivo. - 2.11.5. Forme di manifestazione del reato. - 2.11.6. Rapporti con altri reati. - 2.12. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). - 2.12.1. Bene giuridico tutelato. - 2.12.2. I soggetti del reato. - 2.12.3. La condotta penalmente rilevante. - 2.12.4. Elemento soggettivo. - 2.12.5. Cause di giustificazione. - 2.12.6. Cause di esclusione della punibilità. - 2.12.7. Forme di manifestazione del reato. - 2.12.8. Rapporti con altre fattispecie. - 2.13. Favoreggiamento reale (art. 379 c.p.). - 2.13.1. Bene giuridico tutelato. - 2.13.2. Soggetti del reato. - 2.13.3. Condotta penalmente rilevante. - 2.13.4. Elemento soggettivo. - 2.13.5. Rapporti con altri reati. - 2.14. Casi di non punibilità (art. 384 c.p.). L'estensibilità ai conviventi prima e dopo la Legge Cirinnà. - 2.14.1. La speciale causa di non punibilità e la sua natura giuridica. - 3. I delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie. - 3.1. Evasione (art. 385 c.p.). - 3.1.1. Bene giuridico tutelato. - 3.1.2. I soggetti del reato. - 3.1.3. La condotta penalmente rilevante. - 3.1.4. Elemento soggettivo. - 3.2. Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.). - 3.2.1. Bene giuridico tutelato. - 3.2.2. Soggetti del reato. - 3.2.3. La condotta penalmente rilevante. - 3.2.4. Elemento soggettivo. - 4. I delitti contro la tutela arbitraria delle private ragioni. - 4.1. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (art. 392 c.p.). - 4.1.1. Bene giuridico tutelato. - 4.1.2. I soggetti del reato. - 4.1.3. La condotta penalmente rilevante. - 4.1.4. Elemento soggettivo. - 4.1.5. Rapporti con altri reati. - 4.2. Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.). - 4.2.1. Profili comuni all'ipotesi di esercizio arbitrario con violenza sulle persone. - 4.2.2. Condotta penalmente rilevante. - 4.2.3. Elemento soggettivo. - 4.2.4. Rapporti con altre fattispecie.

1. PROFILI INTRODUTTIVI.

Il *titolo III* del Libro II del codice penale prevede i reati contro l'amministrazione della giustizia e si suddivide in *tre capi*:

- a) Capo I - Delitti contro l'attività giudiziaria;
- b) Capo II - Delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie;

c) Capo III - Tutela arbitraria delle private ragioni.

L'amministrazione della giustizia è il **potere dello Stato** che ha ad oggetto il mantenimento, l'accertamento e l'attuazione del diritto. Se intesa **in senso oggettivo** comprende l'attività tipica del potere giudiziario che nell'esercizio della funzione giurisdizionale realizza uno scopo autonomo rispetto a quello dell'amministrazione pubblica; se intesa **in senso soggettivo** comprende, invece, i soggetti investiti della funzione giudiziaria ed il prestigio della loro funzione.

L'**interesse giuridico** tutelato, comune e di natura superindividuale, è il **corretto esercizio della funzione giurisdizionale**.

All'interno della ripartizione codicistica per capi tale interesse trova ulteriore specificazione.

a) Nel primo gruppo di norme, che è il più numeroso ed importante, si vogliono **garantire alcuni snodi processuali** di particolare rilievo nel corso del procedimento penale. In particolare, si tende a tutelare l'esigenza:

- che l'Autorità giudiziaria abbia **notizia** dei reati da parte di chi ha il dovere di informarla e sia posta pertanto in condizione di poter promuovere l'azione penale (delitti concernenti la violazione degli obblighi relativi alla notizia di reati: artt. 361-365 c.p.);
- che le persone che hanno particolari **doveri** verso l'Amministrazione della Giustizia li osservino tempestivamente e lealmente (rifiuto di uffici legalmente dovuti: art. 366 c.p.);
- che l'apparato giudiziario non sia fatto **funzionare inutilmente** (simulazione di reato, calunnia e autocalunnia: artt. 367-370 c.p.);
- che tutti si astengano dal compiere atti che possono **fuorviare l'attività giudiziaria** (falsa testimonianza e altre falsità: artt. 371-377 c.p.);
- che attraverso l'aiuto prestato a chi è sospettato di aver commesso reati non venga **ostacolato il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria** (favoreggiamento: artt. 378-379 c.p.);
- che i **patrocinatori**, i periti e, più in generale, tutti coloro che sono chiamati a collaborare con gli organi che amministrano la giustizia svolgano correttamente i loro doveri (prevaricazione: artt. 380-382 c.p.).

b) Nel secondo capo, invece, viene tutelato l'interesse alla **corretta e puntuale esecuzione delle decisioni** e dei provvedimenti giudiziari. Tale bene viene offeso o posto in pericolo qualora i privati si sottraggano:

- allo stato legittimo di **arresto** o di **detenzione** (delitti di evasione: artt. 385-387 c.p.);
- agli effetti penali delle **condanne** o all'esecuzione delle misure di sicurezza (delitti di inosservanza di pene accessorie e di procurata inosservanza di pene e di misure di sicurezza: artt. 389-391 c.p.);
- agli obblighi civili derivanti dai **provvedimenti del giudice** (delitti di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice o di sanzioni pecuniarie e delitto di violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo: artt. 388-388-ter c.p.).

c) Nel capo III, infine, sono compresi i delitti che pregiudicano l'interesse dell'amministrazione giudiziaria all'esclusività dell'esercizio dei poteri giudiziari, violando il **divieto di autogiustizia** (delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni: artt. 392-393 c.p.).

Quanto alle *tecniche di tutela* i reati contro l'amministrazione della giustizia sono prevalentemente **illeciti di pericolo**, essendo sufficiente per la punibilità che il fatto oggetto di incriminazione sia idoneo a porre in pericolo il corretto esplicarsi della funzione giurisdizionale; non è richiesto invece il concreto accertamento di un effettivo pregiudizio alla stessa.

2. I DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA.

2.1. OMESSA DENUNCIA DI REATO DA PARTE DEL PUBBLICO UFFICIALE E DELL'INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO (ARTT. 361, 362 E 363 C.P.).

Art. 361 c.p.

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni è punito con la multa da euro 30 a euro 516.

La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.

Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

Art. 362 c.p.

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a euro 103.

Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa, né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socio-riabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.

Art. 363 c.p.

Nei casi previsti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione dai sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria.

La fattispecie incriminatrice di **omissione di rapporto** risulta articolata, come si evince dalle disposizioni riportate, in due distinte norme, a seconda che soggetto attivo sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (rispettivamente artt. 361 e 362 c.p.).

Tale distinzione è però parsa priva di obiettiva ragionevolezza, essendo il contenuto precettivo delle fattispecie il medesimo, e pertanto le due norme possono essere analizzate insieme.

2.1.1. BENE GIURIDICO TUTELATO.

L'interesse tutelato è quello all'acquisizione della *notitia criminis* da parte dell'Autorità Giudiziaria, affinché la stessa sia messa in condizione di esercitare l'**azione penale**. Tale interesse viene meno se l'Autorità Giudiziaria è già a conoscenza della notizia di reato o se il P.M. ritiene superflua l'attivazione del processo penale, ad esempio perché la **notizia appare manifestamente infondata** o priva di serietà.

2.1.2. SOGGETTI DEL REATO.

Trattasi di **reato proprio**, in quanto può essere commesso soltanto da determinate categorie di persone che per le funzioni svolte sono poste in particolare relazione con l'interesse tutelato: pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio.

2.1.3. LA CONDOTTA PENALMENTE RILEVANTE.

Costituisce **presupposto** dell'obbligo di attivarsi l'esistenza di un reato di cui il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) abbia avuto notizia nell'esercizio **o a causa delle sue**

funzioni (o del suo servizio). Di modo che, qualora questi ne abbiano conoscenza al di fuori della predetta attività, risulteranno essere destinatari di una semplice **facoltà** di denuncia al pari di qualsiasi privato cittadino.

Laddove, tuttavia, il soggetto sia un agente o un ufficiale di polizia giudiziaria, il nesso di concomitanza o di consequenzialità richiesto dal comma 1 non è più necessario, essendo tali soggetti “comunque” tenuti al rapporto.

In termini, *Cass. Pen., Sez. VI, 4 dicembre 2013, n. 51508*, secondo la quale l'agente o l'ufficiale di P.G. è tenuto all'intervento anche ove abbia avuto notizia di un reato nel corso di una conversazione informale e non nello svolgimento della sua attività d'ufficio, in conformità a quanto espressamente previsto dall'art. 361 c.p., comma 2, che sancisce la punibilità dell'omissione di rapporto ove connessa alla notizia di reato, qualunque sia la sua modalità di acquisizione, essendo rimessa agli esercenti di tali funzioni anche l'acquisizione della notizia su iniziativa diretta.

L'obbligo sussiste **anche se si ravvisa solo il fumus di un reato**. Tuttavia, ai fini della sussistenza dell'obbligo di attivarsi, non è sufficiente un'informativa sommaria ed imprecisa del fatto, ma occorre che il reato risulti già delineato nei suoi tratti essenziali.

ORIENTAMENTI
GIURISPRUDENZIALI

Conferma questa **limitata facoltà di sindacato** del p.u., *Cass. Pen., Sez. V, 9 febbraio 2011, n. 14465* secondo cui l'omissione o il ritardo del pubblico ufficiale nel denunciare i fatti di reato, idonei ad integrare il delitto di cui all'art. 361 c.p. si verifica solo quando il p.u. sia in grado di individuare, con sicurezza, gli elementi di un reato, senza che sia, però, necessario che questi valuti anche la fondatezza della *notitia criminis*, attività, questa, riservata al P.M. *Cass. Pen., Sez. VI, 6 febbraio 2014, n. 12021*, è tornata sul punto evidenziando che, nella verifica del grado di corrispondenza tra l'informazione assunta e l'astratta notizia di reato, il p.u. non è tenuto a valutarne anche l'antigiuridicità e l'elemento soggettivo, dovendo piuttosto acquisire contezza dell'elemento di fattispecie di volta in volta più significativo, al fine di escludere rilievo ai meri sospetti. Invero, in presenza di un mero sospetto di una possibile futura attività illecita, il p.u. deve, ricorrendone le condizioni, semplicemente adoperarsi per impedire l'eventuale commissione del reato ma non è tenuto a presentare denuncia.

Tuttavia, **non è indispensabile** che la *notitia criminis* si riveli, nel successivo sviluppo procedimentale, anche **fondata**. Ciò si correla strettamente alla natura di reato di pericolo della incriminazione. Ne discende, pertanto, che, diversamente dal reato di favoreggiamento, il delitto in oggetto è integrato anche qualora sia successivamente accertata l'insussistenza obiettiva del reato la cui notizia l'agente sia venuto a conoscenza ed abbia omesso di denunciare (*Cass. Pen., Sez. VI, 13 gennaio 2015, n. 8937*).

Non escludono l'obbligo di rapporto **eventuali cause di estinzione del reato o cause di non punibilità**, valutabili solo dall'Autorità Giudiziaria, così come per la configurabilità del delitto è ininfluenza ancora che il fatto sia stato successivamente privato, per effetto di una legge sopravvenuta, della sua rilevanza penale.

La condotta incriminata consiste **nell'omettere o ritardare la denuncia**, di talché il relativo obbligo è adempiuto nel momento in cui il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) riferisce il fatto all'autorità che ha il dovere di riportarlo all'Autorità Giudiziaria, salva l'ipotesi in cui soggetto attivo sia un ufficiale di polizia giudiziaria, obbligato a riferire direttamente alla stessa.

Nella variante dell'omissione, la condotta incriminata integra un **reato omissivo proprio**, peraltro strutturato nella forma del **reato di pericolo**. Dunque, la condotta del pubblico ufficiale

o dell'incaricato di pubblico servizio che abbia omissso la denuncia sarà penalmente rilevante per il solo fatto dell'inerzia, non essendo richiesto che questa sia causa di un **evento in senso naturalistico**.

Alcuni chiarimenti terminologici:

- con il termine **“denuncia”** si fa in realtà riferimento a quella speciale denuncia obbligatoria prevista dagli artt. 331 e 332 c.p.p.;
- per **“autorità giudiziaria”** si intende qui restrittivamente gli uffici della Procura della Repubblica;
- con la locuzione **“altra autorità”**, alla quale la denuncia può essere presentata, si intende la polizia giudiziaria o un'autorità che abbia con il denunciante un rapporto gerarchico o istituzionale implicante l'esistenza in capo alla stessa di un obbligo di denuncia in via primaria ed esclusiva dell'informativa ricevuta.

Il delitto in parola **si consuma** nel momento e nel luogo in cui si doveva presentare la denuncia.

2.1.4. ELEMENTO SOGGETTIVO.

Il **dolo** previsto è **generico**, e consiste nella volontà di omettere o ritardare la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio accompagnato dalla previsione di tutti i presupposti dai quali derivi il predetto obbligo. Dovrà dunque rappresentarsi un **fatto astrattamente integrante reato**, che la predetta denuncia rientri fra i suoi doveri funzionali e che l'Autorità Giudiziaria non ne sia già a conoscenza.

Anche rispetto tale fattispecie si pone il problema della **rilevanza dell'errore** riguardo gli obblighi gravanti sul p.u. E segnatamente, si discute se possa escludersi il dolo in capo al p.u. che ritenga di non essere obbligato alla denuncia, o che creda che tale dovere spetti ad altro p.u. Astrattamente una siffatta situazione dovrebbe determinare la non punibilità per mancanza di dolo ai sensi dell'art. 47, co. 3 c.p.

ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

La giurisprudenza a questo proposito ha precisato che non esclude il dolo **l'erronea opinione** del soggetto obbligato che l'informativa della notizia di reato compete ad altro pubblico ufficiale o che sia stata da questi già fornita: infatti, l'errore in cui il soggetto possa incorrere, al riguardo, non esclude la volontarietà dell'omissione, ma concerne semmai la sua legittimità ed è, pertanto, **penalmente incusabile** (*Cass. Pen., Sez. VI, 8 febbraio 2013, n. 23956*). Inoltre, l'errore sulla doverosità della denuncia suffragato da una **prassi contra legem** in materia di omissione o ritardo dell'atto dovuto non esclude il dolo trattandosi di **errore inexcusabile sulla legge penale** (*Cass. Pen., Sez. III, 5 novembre 1998, n. 1407*).

2.1.5. FORME DI MANIFESTAZIONE DEL REATO.

Sono previste diverse circostanze aggravanti:

- l'essere il colpevole un ufficiale o agente di polizia giudiziaria (art. 57 c.p.p.) che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto;
- se l'omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello Stato (art. 363 c.p.).

Si ritiene inconfigurabile il **tentativo** trattandosi di **reato istantaneo di omissione**; ed invero, perfezionandosi il reato omissivo con la scadenza del termine previsto per adempiere l'obbligo, non è possibile ipotizzare prima della suddetta scadenza qualsiasi forma di condotta penalmente rilevante (in termini, *Cass. Pen., Sez. III, 25 giugno 2014, n. 37756*).

Quanto alla punibilità di condotte simili **a titolo diverso**, occorre *in primis* distinguere il reato in parola dal concorso nel reato per non averlo impedito pur avendone l'obbligo (art. 40 c.p.). Nel